

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



# Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup> è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

*Negli articoli 23 capoversi 1 e 3 nonché 27 capoverso 1<sup>bis</sup> l'espressione «Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Operazioni».*

*Art. 13 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e b e cpv. 2 lett. c*

<sup>1</sup> L'obbligo di prestare servizio militare dura:

- a.<sup>bis</sup> per i reclutati che sono stati prosciolti dall'esercito secondo l'articolo 49 capoverso 2: sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall'esercito;
- b. per i sottufficiali superiori:
  - 1. non incorporati in stati maggiori di Grandi Unità:
    - i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali, sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni
    - gli aiutanti di stato maggiore, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni,
  - 2. incorporati in stati maggiori di Grandi unità: i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri, gli aiutanti sottufficiali, gli aiutanti di

<sup>1</sup> FF 2020 ....

<sup>2</sup> RS 510.10

stato maggiore, gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni,

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può:

- c. prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali e gli specialisti possano, se necessario per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

*Art. 18 cpv. 1 lett. c-j nonché 2, 5 e 6*

<sup>1</sup> Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- c. le persone seguenti attive quali professionisti a titolo principale:
  1. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario, nella misura in cui non è strettamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario,
  2. i membri di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono strettamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio,
  3. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure,
  4. i membri di servizi di polizia organizzati, aventi lo statuto di agente di polizia e che non sono strettamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia,
  5. i membri del Corpo delle guardie di confine,
  6. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza,
  7. i membri dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato,
  8. gli impiegati della sicurezza aerea civile indispensabili per garantire la sicurezza aerea civile, nella misura in cui non sono strettamente indispensabili per la sicurezza aerea militare.

d.-j. *Abrogate*

<sup>2</sup> In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS può esentare altri membri professionisti a titolo principale di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono strettamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.

<sup>5</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettera c ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

<sup>6</sup> Non sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare i militari incorporati quali specialisti ciber che sono strettamente indispensabili all'esercito.

*Art. 20 cpv. 1<sup>er</sup> terzo periodo*

<sup>1ter</sup> ... Il Comando operazioni trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.

*Art. 26*            *Obblighi particolari*

Fuori del servizio, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:

- a. ad audizioni personali nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone concernenti persone soggette all'obbligo di leva e militari;
- b. a visite mediche nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio.

*Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva, le persone con doppia cittadinanza non soggette all'obbligo di prestare servizio militare e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

*Art. 29*            *Sostentamento*

<sup>1</sup> I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

<sup>3</sup> Assicura ai militari in servizio militare e nell'ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito.

<sup>4</sup> L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio.

*Art. 31 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 34a*            *Sanità militare*

<sup>1</sup> La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie fornite dall'esercito o dall'amministrazione militare alle persone soggette all'obbligo di leva, ai militari e a terzi designati sotto la responsabilità della Confederazione.

<sup>2</sup> Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni.

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie trasmissibili nell'esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge federale del 28 settembre 2012<sup>3</sup> sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano.

*Art. 38*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 42 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione ammonta a 300 giorni al massimo.

*Art. 48a cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni per il servizio militare obbligatorio o volontario all'estero che i militari utilizzano quali sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 2011<sup>4</sup> sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSp). A tal fine, può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

- a. sussistenza;
- b. alloggio;
- c. viaggi di servizio;
- d. equipaggiamento e materiale;
- e. assicurazioni;
- f. responsabilità.

*Art. 48c Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber*

<sup>1</sup> Il DDPS è competente per l'istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali specialisti ciber.

<sup>2</sup> Può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

<sup>3</sup> RS 818.101

<sup>4</sup> RS 415.0

*Inserire prima del titolo che precede l'art. 49*

*Art. 48d* Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

<sup>1</sup> L'esercito e l'amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell'ambito delle attività seguenti:

- a. attività di interesse pubblico, civili o fuori del servizio;
- b. avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.

<sup>2</sup> Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

<sup>3</sup> I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

- a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l'appoggio di società o associazioni militari riconosciute oppure della protezione civile;
- b. le persone previste a tal fine dispongono di un'istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e
- c. è garantita la sicurezza necessaria.

<sup>4</sup> Possono essere messi a disposizione:

- a. truppe in servizio d'istruzione;
- b. formazioni di professionisti;
- c. gli esercizi logistici dell'amministrazione militare della Confederazione;
- d. il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.

<sup>5</sup> Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se:

- a. le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;
- b. non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l'articolo 92;
- c. non sono compromesse la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito; e
- d. il conseguimento degli obiettivi del servizio d'istruzione non è considerevolmente pregiudicato.

<sup>6</sup> Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può:

- a. prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;

- b. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l'aiuto a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
- c. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

<sup>8</sup> Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

*Art. 52*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 65*

## **Titolo quinto: Impiego dell'esercito**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

*Art. 70 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

- c. al DDPS, su richiesta del DFAE, in caso di catastrofi all'estero che rendono necessario un intervento urgente; il DDPS può chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa senza indugio il Consiglio federale.

*Art. 72*                      **Obblighi di Cantoni, Comuni e privati**

Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio.

*Titolo prima dell'art. 92*

### **Titolo quinto a: Poteri di polizia**

*Art. 92*                      **Principi**

<sup>1</sup> La truppa in servizio e gli impiegati armati dell'amministrazione militare della Confederazione dispongono dei poteri di polizia necessari per l'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> Entro i limiti dei loro poteri di polizia, possono:

- a. fermare persone e controllarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all'arrivo delle forze di polizia competenti;
- b. controllare cose e se necessario sequestrarle;

- c. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti.

<sup>3</sup> Nell'ambito dei loro poteri di polizia possono impiegare le armi:

- a. per legittima difesa e in stato di necessità;
- b. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

<sup>4</sup> Qualora la truppa presti servizio d'appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, è applicabile la legge del 20 marzo 2008<sup>5</sup> sulla coercizione.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di missione e del livello d'istruzione, disciplina in dettaglio:

- a. l'armamento degli organi di polizia militari e degli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione;
- b. l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi.

*Art. 99, rubrica e cpv. 1 primo periodo (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 secondo periodo e 3 lett. e*

<sup>1</sup> .... In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera è parte della rete informativa integrata diretta dall'autorità civile competente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- e. i compiti e le competenze del servizio informazioni in occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera.

*Art. 104 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d'istruzione necessari per l'esercizio della funzione.

*Art. 106a rubrica e cpv. 1*

Gestione, manutenzione e protezione

<sup>1</sup> La Confederazione provvede alla gestione, alla manutenzione e alla protezione del materiale dell'esercito, compresi i mezzi di condotta e d'impiego.

*Art. 113 cpv. 7*

<sup>7</sup> Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di

comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

*Art. 114 cpv. 4*

<sup>4</sup> I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

*Art. 121*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 128a cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 149* Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 4 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni complete sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

III

Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con la presente legge è regolato nell'allegato 2.

IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato I*  
(n. II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>6</sup>**

*Art. 81 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare:

- a<sup>bis</sup>. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

*Art. 82 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena pecuniaria chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare:

- a<sup>bis</sup>. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

*Art. 83 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, per negligenza:

- a<sup>bis</sup>. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

*Art. 185 cpv. 2, 3 e 4*

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta durante:

- a. le ricerche sulla persona punita;
- b. una procedura d'esecuzione per debiti per la riscossione di una multa disciplinare non pagata entro i termini fissati;
- c. la procedura d'impugnazione di una decisione di commutazione di una multa.

<sup>3</sup> Se la multa è commutata in arresti, l'esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.

<sup>4</sup> La sospensione e l'interruzione non possono differire la prescrizione oltre tre anni.

*Art. 189 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se la multa disciplinare non è pagata entro i termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. Se non può essere riscossa in via esecutiva, la multa disciplinare è commutata in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa. Gli arresti si estinguono con il pagamento a posteriori della multa disciplinare.

*Art. 192 cpv. 4*

<sup>4</sup> I Cantoni che non dispongono di sufficienti mezzi adeguati per l'esecuzione degli arresti prima della prescrizione della pena possono chiedere al capo dell'esercito l'appoggio con mezzi dell'amministrazione militare o dell'esercito. L'appoggio può essere autorizzato soltanto qualora l'adempimento dei compiti dell'amministrazione militare o dell'esercito non sia compromesso e non siano necessari mezzi materiali o risorse di personale supplementari.

## **2. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>7</sup>**

*Art. 62 secondo periodo*

... L'esecuzione può essere affidata alla polizia militare o alla polizia civile.

<sup>7</sup> RS 322.1

### 3. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>8</sup> sui sistemi d'informazione militari

#### *Art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'Aggruppamento Difesa raccoglie inoltre i dati sanitari da rilevare in occasione del reclutamento secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> presso le istituzioni mediche e presso i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.

#### *Art. 16 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'Aggruppamento Difesa può comunicare i dati sanitari rilevati durante il reclutamento secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest'ultima sono incaricati di eseguire una perizia.

#### *Art. 27 lett. f.*

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:

- f. le istituzioni mediche e i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.

#### *Art. 28 cpv. 2 lett. a e 5*

<sup>2</sup> L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

- a. *abrogata*

<sup>5</sup> L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito può comunicare i dati del MEDISA alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest'ultima sono incaricati di eseguire una perizia.

#### *Art. 33 lett. c*

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso:

- c. le istituzioni mediche e i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.

#### *Art. 34 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Possono essere comunicati alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest'ultima sono incaricati di eseguire una perizia.

## 4. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>9</sup> sulla navigazione aerea

### *Art. 3 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:

- a. nel settore dell'aviazione civile, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
- b. nel settore dell'aviazione militare, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

<sup>2</sup> Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata sull'aviazione civile e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata sull'aviazione militare. I due organismi coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.

### *Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell'aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell'aviazione militare.

### *Art. 25 titolo marginale e cpv. 1*

b. Commissione d'inchiesta per l'aviazione civile

<sup>1</sup> Per svolgere le inchieste nel settore dell'aviazione civile il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 1997<sup>10</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

### *Art. 26b*

e. Commissione d'inchiesta per l'aviazione militare

<sup>1</sup> Lo svolgimento delle inchieste nel settore dell'aviazione militare compete a un servizio della MAA.

<sup>2</sup> Alla procedura si applica per analogia l'articolo 26 capoversi 1 a 3.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del servizio e la procedura d'inchiesta, in particolare le misure coercitive.

<sup>9</sup> RS 748.0

<sup>10</sup> RS 172.010

*Art. 40 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea civile e militare.

*Art. 40<sup>bis</sup> cpv. 4*

<sup>4</sup> Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell'UFAC, il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.

*Art. 55a*

Ia. Matricola degli aeromobili militari<sup>1</sup> La MAA tiene una matricola separata degli aeromobili militari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulle condizioni di iscrizione nella matricola, sul contenuto, sulla modificazione e sulla cancellazione delle immatricolazioni.

*Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile, le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC:

<sup>1<sup>bis</sup></sup> La MAA rilascia la corrispondente licenza secondo il capoverso 1 nel settore dell'aviazione militare.

<sup>1<sup>ter</sup></sup> La licenza è limitata nel tempo.

*Art. 106 titolo marginale e cpv. 3*

III. Aviazione militare

1. Applicabilità all'aviazione militare di disposizioni applicabili all'aviazione civile

<sup>3</sup> La MAA prende, d'intesa con l'UFAC, i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

*Art. 107*

2. Norme particolari per l'aviazione militare

Per l'aviazione militare il Consiglio federale disciplina:

- a. le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture militari;
- b. le operazioni di volo;
- c. la gestione della sicurezza.

*Allegato 2*  
(n. III)

## **Disposizioni di coordinamento**

### **Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 17 giugno 2016<sup>11</sup> sul casellario giudiziale o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della legge sul casellario giudiziale avranno il seguente tenore:

*Art. 59 rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. e*

Comunicazioni all'Aggruppamento Difesa

<sup>1</sup> Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio all'Aggruppamento Difesa, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- e. procedimenti penali pendenti.

<sup>11</sup> FF 2016 4315